



REPUBBLICA ITALIANA

SENT. N. 164/2026

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE MARCHE

composta dai magistrati:

dr. Valter Camillo Del Rosario

Presidente

dr. Guido Petrigni

Consigliere- relatore

dr. Federico Lorenzini

Consigliere

ha emesso la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al n. **24116** del registro di segreteria, promosso dalla Procura regionale con atto di citazione notificato in data 20 novembre 2025 nei confronti di:

Tranzillo Giuseppe (c.f. TRNGPP68B18H501I), nato il 18/2/1968 a Roma, ivi residente in via Angelo Emo, n. 144, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Pucciarmati ed elettivamente domiciliato presso il suo studio legale in Roma, via Archimede, n. 98;

PEC: paolopucciarmati@ordineavvocatiroma.org;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi nella pubblica udienza del 9 giugno 2026, con l'assistenza della segretaria dr.ssa Milena Posanzini, il relatore dr. Guido Petrigni, il Pubblico Ministero, in persona della dr.ssa Mariaconcetta Pretara, e l'avv. Paolo Pucciarmati per Giuseppe Tranzillo (presente in aula).

FATTO

I. Con atto di citazione ritualmente notificato, la Procura regionale ha convenuto in giudizio il dr. Giuseppe Tranzillo, all'epoca dei fatti dipendente del Ministero dell'Interno, in qualità di dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, in servizio presso gli Stabilimenti di Senigallia (AN), chiedendone la condanna al pagamento, in favore del suddetto Ministero, del complessivo importo di € 136.412.56, da maggiorarsi di rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giudizio.

II. In proposito, la Procura ha riferito che, con informativa del 9/5/2022, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona aveva comunicato, ai sensi dell'art. 129 delle disp. att. del c.p.p., di aver esercitato, nell'ambito del procedimento n. 2970/2020 R.G.N.R., l'azione penale nei confronti del Tranzillo per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 314, 479 e 640, comma 2, del c.p.

Per i medesimi fatti in data 5/6/2024 l'Ufficio del G.U.P. presso il Tribunale di Ancona trasmetteva la sentenza n. 136/2024, con cui il Tranzillo, in esito a giudizio con rito abbreviato, veniva condannato, per i reati di cui agli artt.: 81 cpv. e 314, co. 1, del c.p. (peculato, in relazione all'illegittimo utilizzo delle autovetture di servizio- capo A); 81 cpv, 479, 61, n. 2, del c.p. (falso in atto pubblico, in relazione al contenuto delle disposizioni inerenti a missioni ed a fogli di viaggio- capo B); 81 cpv, 640, co. 2, n. 1, 61, n. 7, del c.p. (truffa aggravata, in relazione alle richieste di corresponsione della retribuzione per lavoro straordinario, mediante utilizzo di falsa documentazione- capo C); 81

	cpv, 640, co. 2, n. 1, 61, n. 7, del c.p. (truffa aggravata, con riferimento	
	alla percezione dell'indennità di trasferimento, di fatto non spettante	
	in misura intera- capo D), alla pena di anni due e mesi quattro di	
	reclusione, con confisca del profitto del reato, quantificato in €	
	45.396,60, e con ordine di pagamento del medesimo importo in favore	
	del Ministero dell'Interno, a titolo di riparazione pecuniaria, ai sensi	
	dell'art. 322- quater del c.p.	
	La suddetta sentenza n. 136/2024 è stata confermata dalla Corte	
	d'Appello di Ancona con la sentenza n. 156/2026, depositata in data	
	24 aprile 2026 (con cui l'ammontare sia della confisca che della	
	riparazione pecuniaria è stato rideterminato in € 41.902,00), avverso la	
	quale il Tranzillo ha dichiarato di aver proposto ricorso per	
	cassazione.	
	III. Questi, in sintesi, i fatti addotti dalla Procura come illeciti e forieri	
	di danno erariale.	
	Nel corso di un'attività ispettiva a carattere generale sulle procedure	
	inerenti alle missioni del personale della Polizia di Stato, avviata	
	dall'Ufficio Ispettivo del Ministero dell'Interno- Dipartimento della	
	Pubblica Sicurezza, emergevano, con riferimento all'utilizzo delle	
	autovetture di servizio, alcune anomalie riguardanti gli Stabilimenti	
	della Polizia di Stato ubicati in Senigallia, cui era preposto il dirigente	
	superiore tecnico dott. Giuseppe Tranzillo.	
	In particolare, veniva riscontrato che l'autovettura di servizio Alfa	
	Romeo Giulietta 1.6 JTDM, targata FR480AE (targa Polizia N1265), in	
	dotazione ai suddetti Stabilimenti per le esigenze dei servizi di	
	3	

	competenza, aveva percorso, in poco più di cinque mesi	
	dall'assegnazione, già circa 22.000 km, rispetto ad una previsione di	
	percorrenza annua, mediante un normale utilizzo, di circa 25.000 km.	
	Di ciò veniva informata la Procura della Repubblica presso il	
	Tribunale di Ancona, che, aperto il procedimento penale n. 2970/2020	
	R.G.N.R., avviava un'indagine finalizzata ad accertare, dapprima per	
	il periodo dal 12 aprile 2019 (data di presa in carico del veicolo) al 31	
	dicembre 2019 e poi anche per il successivo periodo sino al 20	
	novembre 2020, la sussistenza di indebiti utilizzi, da parte del	
	Tranzillo, delle autovetture di servizio.	
	Dalla documentazione acquisita presso gli Stabilimenti e presso il XIV	
	Reparto Mobile di Senigallia e dalle ulteriori verifiche effettuate,	
	emergevano precisi riscontri in ordine all'illegittimo utilizzo, da parte	
	del dirigente Tranzillo, di tre auto di servizio (Alfa Romeo Giulietta	
	1.6 JTDM, targata FR480E, targa Polizia N1265; Fiat Bravo, targata	
	EA169NA, targa Polizia H1353; Fiat Punto, targata FN611XM, targa	
	Polizia N1105).	
	Venivano, in particolare, individuati 167 spostamenti, in relazione ai	
	quali le suindicate autovetture (principalmente l'Alfa Romeo)	
	apparivano essere state utilizzate dal Tranzillo per finalità estranee	
	alle esigenze di servizio.	
	Trattavasi, in particolare, dei seguenti spostamenti:	
	a) tratto Senigallia-Roma o viceversa nei giorni: 30.04.2019,	
	10.05.2019, 22.05.2019, 29.05.2019, 04.06.2019, 11.06.2019,	
	18.06.2019, 12.07.2019, 23.07.2019, 25.07.2019, 28.08.2019,	
	4	

	10.09.2019,	12.09.2019,	18.09.2019,	22.09.2019,	25.09.2019,
	15.10.2019,	21.10.2019,	22.10.2019,	24.10.2019,	04.11.2019,
	06.11.2019,	18.11.2019,	04.12.2019,	14.01.2020,	05.03.2020,
	09.03.2020,	12.03.2020,	02.04.2020,	03.04.2020,	15.04.2020,
	17.04.2020,	05.05.2020,	14.05.2020,	22.05.2020,	16.06.2020,
	23.06.2020, 31.07.2020 (totale 38 giornate);				
	b) tratti Senigallia-Spoleto, Senigallia-Orte, Senigallia-Terni,				
	Senigallia- Falconara Marittima nei giorni: 20.01.2020, 04.02.2020,				
	24.02.2020,	07.05.2020,	12.05.2020,	19.05.2020,	26.05.2020,
	28.05.2020,	03.06.2020,	18.06.2020,	25.06.2020,	23.07.2020,
	30.07.2020,	04.08.2020,	06.08.2020,	26.08.2020,	28.08.2020,
	01.09.2020,	03.09.2020,	10.09.2020,	22.09.2020,	01.10.2020,
	05.10.2020, 07.10.2020; (totale n. 24 giornate);				
	c) tratto alloggio nel XIV Reparto Mobile di Senigallia- luogo di				
	lavoro (Stabilimenti di Senigallia) o viceversa nei giorni:				
	30.04.2019,	10.05.2019,	21.05.2019,	22.05.2019,	27.05.2019,
	28.05.2019,	12.06.2019,	18.06.2019,	19.06.2019,	20.06.2019,
	21.06.2019,	28.06.2019,	12.07.2019,	24.07.2019,	25.07.2019,
	29.08.2019,	30.08.2019,	12.09.2019,	17.09.2019,	18.09.2019,
	23.09.2019,	25.09.2019,	26.09.2019,	15.10.2019,	16.10.2019,
	17.10.2019,	21.10.2019,	22.10.2019,	24.10.2019,	04.11.2019,
	05.11.2019,	04.12.2019,	07.01.2020,	08.01.2020,	14.01.2020,
	15.01.2020,	16.01.2020,	21.01.2020,	22.01.2020,	05.02.2020,
	06.02.2020,	07.02.2020,	25.02.2020,	26.02.2020,	27.02.2020,
	28.02.2020,	04.03.2020,	05.03.2020,	09.03.2020,	10.03.2020,
	5				

	11.03.2020, 12.03.2020, 02.04.2020, 03.04.2020, 15.04.2020,	
	16.04.2020, 17.04.2020, 05.05.2020, 06.05.2020, 07.05.2020,	
	12.05.2020, 13.05.2020, 14.05.2020, 19.05.2020, 20.05.2020,	
	21.05.2020, 26.05.2020, 27.05.2020, 03.06.2020, 04.06.2020,	
	05.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020, 23.06.2020,	
	24.06.2020, 25.06.2020, 21.07.2020, 22.07.2020, 23.07.2020,	
	04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020,	
	28.08.2020, 01.09.2020, 02.09.2020, 03.09.2020, 01.10.2020,	
	06.10.2020, 07.10.2020 (complessive 92 giornate);	
	d) spostamenti in Roma nei giorni: 21.06.2019, 28.06.2019,	
	09.07.2019, 23.09.2019, 15.10.2019, 17.10.2019, 06.11.2019,	
	18.11.2019, 07.01.2020, 09.01.2020, 23.01.2020, 07.02.2020,	
	28.02.2020 (n. 13 giornate).	
	III.1 Nel corso delle indagini emergevano ulteriori condotte illecite,	
	attuare dal Tranzillo a danno dell'Amministrazione d'appartenenza,	
	costituite:	
	- dall'indebita percezione di emolumenti retributivi per numerose ore	
	di lavoro ordinario e straordinario, non effettivamente prestate;	
	- dall'indebita percezione in misura intera, anziché ridotta,	
	dell'indennità di trasferimento, di cui alla L. 29/3/2001, n. 86, in	
	considerazione della fruizione di un alloggio di servizio a titolo	
	gratuito;	
	- dall'utilizzo abusivo di prestazioni lavorative rese da personale con	
	mansioni di autista.	
	IV. <u>Per quanto riguarda la prima fattispecie di danno erariale,</u>	
	6	

risultanze delle indagini svolte, la Procura ha, dunque, evidenziato che appaiono incontrovertibili le condotte illecite tenute dal Tranzillo, il quale, nella sua qualità di Direttore degli Stabilimenti della Polizia di Senigallia, utilizzava in maniera sistematica le autovetture di servizio, in dotazione ai predetti Stabilimenti, per finalità personali, esulanti dalle esigenze istituzionali, e, quindi, in palese violazione del D.P.C.M. del 25/2/2014 e delle altre disposizioni in materia.

Ciò era stato riscontrato mediante minuziose verifiche svolte dall'Ufficio Centrale Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, consistite, per ogni singola giornata, in analitiche comparazioni tra gli spostamenti dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, come documentati dai tracciati Telepass e da eventuali verbali di contravvenzione al Codice della Strada, i dati riguardanti i rifornimenti di carburante (di cui al mod. 106), quelli riportati nel registro informatizzato di entrata/uscita automezzi e quelli desumibili dagli ordini di servizio inseriti nel sistema di gestione del personale "PS Personale".

Inoltre, erano stati acquisiti i dati inseriti nella banca dati CENAPS, riguardanti le missioni pagate al personale degli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia, ed era stata effettuata l'analisi del "traffico di cella telefonico/dati", afferente alle strumentazioni tecnologiche (telefono cellulare e computer) in uso al Tranzillo.

Era stato così confermato il sistematico utilizzo, da parte del Tranzillo, dell'autovettura di servizio per esigenze prettamente personali, tra cui: l'effettuazione dei tragitti tra l'alloggio (ubicato nel XIV Reparto

	Mobile di Senigallia) e il luogo di lavoro (Stabilimenti della Polizia di	
	Stato di Senigallia) e viceversa; i viaggi da Senigallia all'abitazione di	
	famiglia, sita in Roma, e viceversa; vari spostamenti dentro la stessa	
	città di Roma.	
	Peraltro, una volta venuto a conoscenza delle indagini in corso, il	
	Tranzillo s'era sovente fatto accompagnare con l'autovettura di	
	servizio sino alle località di Falconara Marittima, Spoleto, Terni od	
	Orte, da dove aveva proseguito in treno per Roma.	
	D'altro canto, l'utilizzo delle autovetture di servizio (principalmente	
	l'Alfa Romeo Giulietta ed occasionalmente la Fiat Bravo e la Fiat	
	Punto) avveniva in molti casi senza la compilazione della prescritta	
	documentazione giustificativa di missioni fuori sede per specifiche	
	ragioni di servizio; in altri casi è emersa la predisposizione, da parte	
	del Tranzillo, di documentazione (disposizioni d'invio in missione,	
	fogli di viaggio e modelli 106) non veritiera o sinanche falsificata, in	
	quanto attestante l'effettuazione di missioni, in realtà, mai avvenute	
	oppure avvenute con modalità ed orari del tutto differenti o,	
	comunque, concernenti finalità non istituzionali.	
	Al fine di quantificare il danno patrimoniale correlato all'illegittimo	
	utilizzo delle autovetture di servizio, veniva incaricato il competente	
	Ufficio della Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici, il quale,	
	verificati il costo chilometrico medio nel periodo di riferimento e il	
	chilometraggio totale oggetto di contestazione (oltre 30.000 km),	
	calcolava costi indebiti ammontanti complessivamente ad € 11.919,29,	
	costituenti, ad avviso della Procura della Corte dei conti, danno	
	9	

erariale, imputabile agli illeciti comportamenti tenuti dal Tranzillo.

In proposito, il P.M. ha sostenuto che le affermazioni del Tranzillo, secondo cui egli si recava spesso a Roma con l'autovettura di servizio per esclusive ragioni istituzionali, correlate all'espletamento di incarichi conferitigli dalla Direzione Centrale dei Servizi Logistici, sono state smentite dai dirigenti dei competenti Uffici, i quali hanno riferito che il Tranzillo si recava occasionalmente presso tale Direzione, senza, tuttavia, essere stato convocato e, comunque, senz'alcuna effettiva necessità di carattere istituzionale.

Uguualmente, secondo la Procura, appaiono non adeguatamente documentati e, comunque, poco verosimili i riferimenti alla necessità di frequenti viaggi a Roma, asseritamente compiuti dal Tranzillo, con l'utilizzo dell'autovettura di servizio, per recarsi alla Procura Generale presso la Corte d'Appello, nell'ambito di un incarico concernente verifiche tecniche sulle armi utilizzate in occasione della strage di via Fani e del rapimento dell'on. Moro nel lontano 1978.

Peraltro, come emerso dalle minuziose indagini svolte, i viaggi del Tranzillo da Senigallia a Roma avvenivano sempre verso il fine settimana, così come quelli da Roma verso Senigallia avvenivano agli inizi della settimana; per di più, spesso il luogo di arrivo a Roma o di partenza da Roma coincideva con l'abitazione privata del medesimo Tranzillo; da ciò si traggono, dunque, ulteriori elementi a conferma del fatto che l'utilizzo dell'autovettura di servizio avveniva essenzialmente per soddisfare esigenze personali.

V. La seconda fattispecie di danno oggetto di contestazione attiene

all'indebita percezione di emolumenti retributivi per numerose ore di lavoro ordinario e straordinario non effettivamente prestate.

In proposito, il P.M. ha rammentato che l'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001 rinvia, per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro di tutto il personale della Polizia di Stato (ivi inclusi i dirigenti), alle specifiche norme di settore.

In tale contesto, l'orario di lavoro del personale della Polizia di Stato è stato, da ultimo, disciplinato dall'art. 10 del D.P.R. n. 39/2018, che ne ha fissato la durata in 36 ore settimanali.

Tale statuizione normativa è stata espressamente estesa anche al personale dirigente, per effetto dell'art. 45, comma 30, lettera D-bis, del D.lgs. n. 95/2017, nel testo modificato dal D.lgs. n. 172/2019.

Come precisato nelle disposizioni diramate dal Capo della Polizia in date 22/12/2017 e 29/1/2018, l'orario di lavoro del personale dirigente può essere articolato su cinque o sei giorni settimanali, a seconda dell'Ufficio di appartenenza, ferme restando le eventuali rimodulazioni organizzative, necessarie per assicurare la funzionalità degli uffici.

Inoltre, la disposizione del 22/12/2017 stabilisce che i dirigenti *“certificheranno con autodichiarazione l'orario di lavoro e l'effettuazione delle ore di lavoro straordinario”*.

In ragione della specificità dell'ordinamento e della peculiarità delle attività svolte, la normativa in materia di lavoro agile non ha trovato applicazione per il personale della Polizia di Stato nel periodo antecedente all'emergenza pandemica da Covid-19.

	Soltanto in attuazione del D.P.C.M. dell'11/3/2020, con disposizione	
	del Capo della Polizia n. 333-A/prot. Mipg n. 3820 del 13/3/2020, è	
	stata prevista, per la prima volta, l'applicabilità dell'istituto del lavoro	
	agile anche al personale della Polizia di Stato, con specificazione delle	
	modalità attuative in correlazione alla peculiarità dei compiti	
	istituzionali.	
	Circa le modalità di articolazione delle 36 ore di lavoro settimanali	
	previste per i dirigenti, l'orario di servizio, pur potendo essere	
	determinato in autonomia, dev'essere, comunque, necessariamente	
	funzionale al regolare espletamento delle attività della struttura cui il	
	dirigente è preposto (cfr. parere del D.F.P. n. 43784 del 2/7/2020) e va,	
	altresì, rapportato a quello del restante personale ivi in servizio.	
	Relativamente alle prestazioni di lavoro straordinario, il personale	
	dirigente deve attestare le ore effettuate, suddivise per giorno,	
	specificando la tipologia e il numero di ore complessivamente svolte	
	durante il mese (senza necessità d'indicazione anche della fascia	
	oraria).	
	Circa l'obbligo di presenza dei dirigenti della Polizia di Stato nella	
	sede di servizio, il P.M. ha rammentato che l'art. 12 del D.P.R. n.	
	3/1957 stabilisce, in via generale, che l'impiegato pubblico deve	
	risiedere stabilmente nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è assegnato;	
	tale disposizione è stata confermata per i dirigenti della Polizia di	
	Stato dall'art. 48 del D.P.R. n. 335/1982 e dall'art. 33 del D.P.R. n.	
	785/1985.	
	Eccezioni all'obbligo di presenza nella sede d'assegnazione sono	

costituite (oltre che da eventuali prestazioni lavorative rese in modalità agile, regime a cui, tuttavia, il Tranzillo non ha mai aderito) da effettuazioni di servizi fuori sede, previa formale disposizione d'invio in missione o in trasferta e compilazione del "certificato dei viaggi e servizi isolati- mod. 19", ai sensi della L. n. 836/1973, integrata dalla L. n. 417/1978.

Ciò premesso, la Procura ha evidenziato che, nel periodo dal 30/4/2019 al 20/11/2020, il Tranzillo, in qualità di direttore degli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia, aveva optato per la tipologia dell'orario di servizio in regime di "settimana corta", ossia articolato su cinque giornate (dal lunedì al venerdì), e non aveva mai chiesto l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro in modalità agile.

Orbene, sulla base degli accertamenti eseguiti, sia in sede amministrativa che giudiziaria, in ordine alla corrispondenza tra le prestazioni di lavoro dichiarate e quelle effettivamente rese, la Procura ha evidenziato che sono emersi precisi, gravi e concordanti elementi, da cui si desume che il dirigente Tranzillo non soltanto era solito non completare l'intera prestazione lavorativa settimanale, ossia effettuare tutte le 36 ore di servizio ordinario, così indebitamente percependo una parte della retribuzione prevista in rapporto a 36 ore settimanali (distribuite su cinque giorni), ma sovente aveva anche reso false dichiarazioni in ordine a numerose ore di lavoro straordinario, in realtà, mai prestate, lucrando illecitamente i relativi emolumenti.

In particolare, considerato che, salva espressa autorizzazione allo svolgimento di missioni istituzionali, da documentarsi debitamente, il

dirigente della Polizia di Stato è tenuto a prestare la propria attività lavorativa nella sede di servizio cui è assegnato, la Procura ha sostenuto che appare evidente che, in tutti i casi in cui il Tranzillo aveva dichiarato di aver effettuato missioni istituzionali fuori sede, risultate, in realtà, non svolte o, comunque, svolte in circostanze di tempo e di luogo del tutto differenti da quelle indicate, egli non aveva neppure prestato la propria attività lavorativa ordinaria, percependo, tuttavia, indebitamente parte della retribuzione prevista.

Analogamente, il Tranzillo aveva dichiarato falsamente di aver prestato numerose ore di lavoro straordinario, nonostante non avesse neppure completato le 36 ore di lavoro ordinario settimanale.

In proposito, la Procura ha sottolineato che la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro straordinario retribuito è ovviamente subordinata all'integrale espletamento delle attività di lavoro ordinario, articolate in 36 ore settimanali.

Orbene, dall'analitico raffronto della documentazione acquisita presso gli Stabilimenti di Senigallia con le risultanze del traffico di cella (sia telefonico che di dati) delle utenze di pertinenza del medesimo Tranzillo (in particolare, di quella relativa al telefono cellulare di servizio) è emerso che il medesimo ha frequentemente dichiarato di aver effettuato prestazioni di lavoro straordinario, persino in giornate in cui si trovava in congedo ordinario o in permesso sindacale.

D'altro canto, anche relativamente a numerose giornate in cui non risultano assenze per tali motivi, sono state riscontrate notevoli incongruenze, considerato che le utenze in uso al Tranzillo non

risultavano localizzate né presso la sede di servizio principale di Senigallia né in prossimità di altre sedi istituzionali, in cui il medesimo avrebbe potuto eventualmente espletare taluni incarichi affidatigli (ad es.: uffici dipartimentali del Compendio di Castro Pretorio in Roma, Uffici del Viminale in Roma ecc.).

Conclusivamente, sulla base degli accertamenti eseguiti, sia in sede amministrativa che giudiziaria, è stato riscontrato che, nel periodo compreso tra il 30/4/2019 e il 20/11/2020, il Tranzillo non aveva prestato:

complessivamente n. 812.06'.22'' ore di lavoro ordinario (di cui 384.38'.08'' nel 2019 e 427.28'.14'' nel 2020);

complessivamente n. 1445.06'.02'' ore di lavoro straordinario (di cui n. 680.47'.06'' nel 2019 e 764.18'.56'' nel 2020).

Relativamente alle ore di lavoro ordinario non effettivamente prestate, il Tranzillo aveva, quindi, indebitamente percepito emolumenti retributivi per complessivi € 53.034,73.

Relativamente alle ore di lavoro straordinario falsamente dichiarate, è risultato che, al momento della redazione dell'informativa finale da parte dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, erano già stati liquidati al Tranzillo i compensi per quelle rientranti nel limite dei monte ore mensili (limite fissato per i dirigenti in 42 ore); per le altre ore "in eccedenza", dichiarate sino al mese di giugno 2020, i compensi erano stati liquidati nel luglio 2021; pertanto, il Tranzillo aveva percepito complessivamente € 58.841,02 per un totale di ore 1323.06'.02''.

Erano stati successivamente corrisposti al Tranzillo, nel dicembre 2021, € 2.909,30 per n. 94 ore di lavoro straordinario "in eccedenza", da lui dichiarate per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020.

I compensi per le ore di lavoro straordinario non effettivamente prestate ammontano, dunque, in totale ad € 61.750,32.

VI. La terza fattispecie di danno concerne l'indebita percezione, da parte del Tranzillo, dell'indennità di trasferimento, di cui alla L. 29/3/2001, n. 86, in misura intera, pur in costanza della fruizione di un alloggio di servizio a titolo gratuito.

In proposito, la Procura ha rammentato che l'art. 1, comma 1, della L. n. 86/2001 prevede che: *"Al personale in servizio permanente [...] delle Forze di Polizia ad ordinamento civile [...] trasferito d'autorità ad altra sede di servizio, sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete un'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi";* il successivo comma 2, tuttavia, specifica che: *"L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20% per il personale che fruisce, nella nuova sede, di un alloggio di servizio a titolo gratuito".*

Il D.M. n. 155 del 30/7/2015 individua i soggetti *"aventi diritto all'alloggio di servizio connesso all'incarico, senza canone a carico dell'assegnatario"*.

Orbene, anche per questa tipologia di danno, appare incontrovertibile, secondo la Procura, la condotta dolosamente tenuta dal Tranzillo, il quale, nel compilare mensilmente l'apposito modulo per ottenere la corresponsione di tale indennità, pur disponendo sin dal luglio 2015

di una camera, con annesso bagno individuale, presso il XIV Reparto Mobile di Senigallia, dichiarava falsamente di non fruire di alcun alloggio di servizio a titolo gratuito, così percependo indebitamente l'indennità di trasferimento in misura intera, anziché ridotta, ossia nella misura dell'80%.

D'altronde, la normativa in materia specifica che per *“alloggio di servizio”* deve intendersi *“qualsiasi locale messo, comunque, a disposizione ed utilizzato dal dipendente, allo scopo di affrancarlo dalla necessità di stipulare a titolo oneroso un contratto di locazione nella nuova sede di servizio”*.

Da ciò è derivato un danno patrimoniale, costituito dalla differenza tra l'indennità in misura intera, di cui il Tranzillo ha beneficiato per effetto delle false dichiarazioni rese, e quella che, invece, avrebbe dovuto percepire in misura dell'80%, in considerazione della fruizione di un alloggio di servizio a titolo gratuito (art. 1, comma 2, della L. n. 86/2001).

Con nota del 5/7/2021 l'Ufficio VI “Trattamento economico del personale in servizio” della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha comunicato che le somme così indebitamente percepite dal Tranzillo ammontano ad € 3.324,93.

VII. La quarta ipotesi di danno contestata dalla Procura attiene all'utilizzo abusivo, da parte del Tranzillo, delle prestazioni lavorative rese da alcune unità di personale con mansioni di autista.

Infatti, in occasione dell'illegittimo uso delle autovetture di servizio per ragioni non istituzionali, il Tranzillo aveva fruito, a proprio

esclusivo vantaggio, delle prestazioni lavorative rese da dipendenti
dell'Amministrazione, a lui subordinati.

Tali condotte avevano, dunque, determinato l'indebita distrazione di energie lavorative del personale autista per lo svolgimento di attività non istituzionali.

L'Ufficio VI "Trattamento economico del personale in servizio" della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha comunicato che il danno, corrispondente al disservizio scaturito dall'abusivo impiego del personale autista a vantaggio personale del Tranzillo, è stato quantificato in € 6.383,29, pari agli emolumenti retributivi per ore di lavoro ordinario e straordinario, corrisposti al personale, di volta in volta, impiegato.

VIII. Conclusivamente, la Procura ha chiesto che il Tranzillo sia condannato al pagamento in favore del Ministero dell'Interno di complessivi € 136.412,56, di cui:

- € 11.919,29 per illegittimo utilizzo delle autovetture di servizio;

- € 114.785,05 per indebita percezione di emolumenti retributivi per ore di lavoro ordinario e straordinario non effettivamente prestate;

- € 3.324,93 per indebita fruizione in misura intera, anziché ridotta,
dell'indennità di trasferimento, di cui alla L. n. 86/2001;

- € 6.383,29 per il disservizio derivato dall'abusivo impiego di personale autista per finalità non istituzionali.

IX. Con comparsa di costituzione, depositata in data 20 maggio 2026,
il Tranzillo ha confutato la ricostruzione dei fatti contenuta nell'atto di
citazione e le conclusioni cui è pervenuta la Procura.

IX.1 Preliminarmente, il medesimo ha eccepito l'inammissibilità della citazione per tardività, in quanto sarebbe stata depositata oltre la scadenza del termine di 120 giorni, di cui al combinato disposto degli artt. 67, comma 5, e 68 del c.g.c.

In proposito, il Tranzillo ha sostenuto che, essendo stato l'invito a dedurre notificato in data 27/3/2025 e tenuto conto del termine di 45 giorni per l'invio delle deduzioni, scadente l'11/5/2025, la citazione avrebbe dovuto essere depositata entro il 1° ottobre 2025, mentre ciò era avvenuto il 13/11/2025.

IX.2 Nel merito, il Tranzillo ha reputando opportuno soffermarsi, in primo luogo, sul capo B dell'atto di citazione, concernente la "indebita percezione di emolumenti retributivi per ore di lavoro ordinario e straordinario non effettivamente prestate".

Ad avviso del convenuto, infatti, tale contestazione sarebbe fondata sull'erronea individuazione della normativa di settore, applicabile al personale della Polizia di Stato con qualifica di dirigente superiore tecnico.

Secondo il Tranzillo, la Procura, basandosi sulle erronee conclusioni delle indagini effettuate in sede penale ed in sede amministrativa, ha ritenuto applicabile, per quanto riguarda il regime dell'orario di servizio da osservarsi, la normativa prevista per il personale contrattualizzato della Polizia di Stato, estendendola impropriamente a un dirigente superiore tecnico non contrattualizzato (come il Tranzillo), così ignorando le norme primarie, che disciplinano il rapporto di servizio degli appartenenti a tale categoria.

	Pertanto, ad avviso del Tranzillo, non sarebbero applicabili nei confronti dei dirigenti superiori tecnici:	
	né l'art. 10 del D.P.R. n. 39/2018, che fissa la durata del servizio settimanale in 36 ore, norma che, secondo la Procura, è stata espressamente estesa a tutto il personale con qualifiche dirigenziali, per effetto dell'art. 45, comma 30, lettera D-bis, del D.lgs. n. 95/2017, nel testo modificato dal D.lgs. n. 172/2019;	
	né le disposizioni diramate dal Capo della Polizia in date 22/12/2017 e 29/1/2018, secondo cui l'orario di lavoro del personale dirigente può essere articolato su cinque o sei giorni settimanali, a seconda dell'Ufficio d'appartenenza;	
	né la disposizione del 22/12/2017, che stabilisce che i dirigenti <i>"certificheranno con autodichiarazione l'orario di lavoro e l'effettuazione delle ore di lavoro straordinario"</i> .	
	Tali norme, infatti, riguarderebbero il personale dirigenziale ma soltanto a partire dalla qualifica di "vice questore aggiunto", inferiore a quella di "dirigente superiore tecnico".	
	In pratica, secondo il Tranzillo, le norme applicabili nei suoi confronti sarebbero l'art. 3 del D.lgs. n. 165/2001 e gli artt. 2 e 39 del D.P.R. n. 334/2000, concernenti il regime giuridico dei dirigenti pubblici di prima fascia non contrattualizzati, regime caratterizzato da assoluta libertà di autodeterminazione per obiettivi, senza, quindi, obblighi di osservanza di specifici orari di lavoro settimanali.	
	Il Tranzillo ha, peraltro, sostenuto che, a prescindere dall'osservanza o meno, da parte sua, dell'orario di lavoro di 36 ore, distribuite nell'arco	
	20	

	di 5 giorni a settimana, è stato riscontrato, all'esito di valutazione	
	effettuata dalla competente commissione presieduta dal Capo della	
	Polizia, che, durante gli anni 2019 e 2020, egli aveva conseguito gli	
	obiettivi assegnatigli.	
	In proposito, il Tranzillo ha affermato che l'attività del dirigente	
	superiore tecnico comporta sovente la preposizione a strutture	
	operative complesse, come Centri Nazionali adibiti alla Logistica,	
	officine e laboratori scientifici, con notevole autonomia gestionale e	
	correlative ampie responsabilità, tali da rendere tale figura	
	sostanzialmente equiparabile al dirigente di prima fascia dello Stato.	
	Inoltre, il Tranzillo ha fatto riferimento al parere n. 43794, reso in data	
	2/7/2020 dal Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo cui il	
	personale con qualifica dirigenziale non sarebbe assoggettato	
	all'osservanza di un determinato orario lavorativo, essendo tenuto	
	soltanto ad organizzare le proprie attività in vista del conseguimento	
	degli obiettivi di pertinenza.	
	Tale ampia autonomia gestionale varrebbe anche con riferimento alla	
	prestazione di ore di lavoro straordinario.	
	IX.3 In tale peculiare contesto, la Procura avrebbe, altresì,	
	erroneamente sostenuto che il Tranzillo avrebbe dovuto prestare la	
	propria attività lavorativa in presenza presso gli Stabilimenti della	
	Polizia di Senigallia e che, pertanto, ogni suo spostamento fuori sede	
	per motivi istituzionali avrebbe dovuto essere documentato mediante	
	apposito provvedimento d'invio in missione.	
	Ad avviso del Tranzillo, infatti, egli, in qualità di dirigente superiore	

tecnico, non avrebbe avuto alcun obbligo di costante presenza fisica presso tali Stabilimenti ma soltanto di pronta reperibilità, anche tramite telefono od altri strumenti telematici.

D'altro canto, l'obbligo di firmare i fogli di missione non incomberebbe sui dirigenti non contrattualizzati.

Peraltro, egli, oltre ad essere direttore degli Stabilimenti di Senigallia, era assegnatario di altri incarichi, come quello relativo alle operazioni di modifica delle armi Zastava, presso la Procura della Repubblica di Ancona (v. fascicolo D delle deduzioni), o quello concernente verifiche tecniche sulle armi utilizzate nella strage di via Fani nel 1978, da svolgersi presso la Procura Generale della Repubblica di Roma.

Conseguentemente, il Tranzillo ha ribadito che sarebbero prive di fondamento le contestazioni rivoltegli dalla Procura contabile, relativamente sia alla mancata osservanza dell'orario di lavoro ordinario di 36 ore settimanali sia alle false dichiarazioni concernenti le ore di lavoro straordinario, con conseguente indebita percezione di emolumenti retributivi.

D'altro canto, i suoi viaggi a Roma con l'autovettura di servizio sarebbero stati sempre giustificati da finalità istituzionali.

IX.4 Proseguendo nell'esposizione delle proprie tesi difensive, il Tranzillo ha contestato la completezza degli elementi probatori addotti dalla Procura regionale, con particolare riferimento ai tabulati telefonici; infatti, sarebbe stato indispensabile acquisire anche il cd. "traffico voce" del cellulare di servizio.

Pertanto, il convenuto ha chiesto che questa Corte disponga

l'acquisizione di tale "traffico voce".

Inoltre, il Tranzillo ha chiesto che sia disposta apposita C.T.U. per verificare l'attendibilità e la congruità delle analisi che erano state effettuate dagli inquirenti sui tabulati telefonici.

Sempre sotto il profilo degli elementi probatori a suo carico, il Tranzillo ha sostenuto che non sarebbero attendibili quelli desunti dalle dichiarazioni rese dal vicequestore aggiunto Bosco, in servizio presso gli Stabilimenti di Senigallia, e quelli ricavati dall'esame dei registri del Corpo di Guardia dei medesimi Stabilimenti, riguardanti le movimentazioni delle autovetture di servizio ma non idonei a documentare tutti gli spostamenti effettuati dal Tranzillo.

IX.5 Per la (denegata) ipotesi in cui fossero ravvisabili profili di danno erariale, il Tranzillo ha sostenuto che la L. n. 1/2026 ha ribadito il principio della "*compensatio lucri cum damno*", in base al quale il giudice contabile deve tener conto, nella quantificazione dell'onere risarcitorio, di eventuali utilità, comunque, conseguite dall'Ente o dalla collettività per effetto delle condotte oggetto di contestazione.

Pertanto, anche laddove venisse accertato che in talune occasioni il Tranzillo non aveva completato l'orario settimanale di servizio, dovrebbero essere valutati i positivi risultati delle attività da lui svolte in favore della P.A. ed il conseguimento degli obiettivi assegnatigli.

Il valore economico di tali output istituzionali andrebbe, dunque, scomputato dall'eventuale danno risarcibile.

IX.6 Proseguendo nell'esposizione delle proprie tesi difensive, il convenuto ha eccepito la parziale prescrizione quinquennale

dell'azione di responsabilità promossa a suo carico.

In proposito, il Tranzillo ha osservato che i fatti illeciti oggetto di contestazione risalgono agli anni 2019 e 2020, mentre l'invito a dedurre gli è stato notificato il 27/3/2025.

Orbene, la L. n. 1/2026 ha stabilito, in linea generale, che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui s'è verificato il fatto dannoso e non dalla sua conoscenza da parte della P.A. o della Corte dei conti.

Pertanto, con riferimento agli addebiti relativi all'anno 2019, la
prescrizione sarebbe maturata con lo spirare dell'anno 2024.

IX.7 Per l'ipotesi in cui fossero ravvisabili nei suoi comportamenti profili di colpa grave, il Tranzillo ha invocato l'esercizio in suo favore del potere riduttivo dell'addebito, divenuto obbligatorio per effetto della recente L. n. 1/2026.

IX.8 Per quanto riguarda la posta di danno contestatagli dalla Procura, relativamente alla percezione in misura intera, anziché ridotta, dell'indennità di trasferimento prevista dalla L. n. 86/2001, il Tranzillo ha sostenuto che egli aveva diritto ad usufruire di un adeguato alloggio di servizio nell'ambito degli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia; tale alloggio, tuttavia, all'epoca era inagibile.

Pertanto, egli aveva dovuto accontentarsi dell'utilizzo di una camera singola, con bagno personale annesso, ubicata nella palazzina sede del XIV Reparto Mobile.

Orbene, tale stanza, seppure da lui fruita a titolo gratuito, non era rispondente agli standard di metratura ed alle altre caratteristiche

previste per gli alloggi destinati al personale con qualifica di dirigente superiore tecnico.

Pertanto, a suo avviso, egli non poteva considerarsi fruitore di un “alloggio di servizio adeguato”, tale da determinare la spettanza dell’indennità di trasferimento in misura ridotta.

IX.9 Sotto altro profilo, il Tranzillo ha riferito che, con la recentissima sentenza n. 156/2026 (oggetto, da parte sua, di ricorso per cassazione), la Corte d’Appello di Ancona, con riferimento agli stessi fatti dedotti nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, ha rideterminato in € 41.902,00 gli importi da porsi a suo carico, a titolo di “confisca” e di “riparazione pecuniaria”, ai sensi dell’art. 322-quater del c.p.

Pertanto, nel richiamare i principii espressi nella sentenza della C.E.D.U. (Corte Europea dei Diritti dell’Uomo) del 5 febbraio 2026, il Tranzillo ha chiesto che il *quantum debeatur*, eventualmente da porsi a suo carico a titolo di risarcimento del danno erariale, sia decurtato della somma di € 41.902,00, per cui è stata disposta la confisca/riparazione pecuniaria, onde evitare che venga a determinarsi un importo complessivamente superiore al danno effettivamente subito dall’Amministrazione, con conseguente ingiusta lesione della sua sfera patrimoniale.

D’altronde, la VI Sezione penale della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 36356/2025, ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell’art. 322-quater del c.p., con riferimento all’applicazione cumulativa della confisca e della riparazione

pecuniaria; la risoluzione di tale questione rivestirebbe, dunque, carattere pregiudiziale rispetto al calcolo del *quantum* della confisca/riparazione penale, a sua volta presupposto per la determinazione della decurtazione, da operarsi in sede di condanna emessa nell'ambito del giudizio di responsabilità di competenza della Corte dei conti.

Pertanto, il Tranzillo ha sostenuto l'opportunità della sospensione del presente giudizio, in attesa della definizione della suddetta questione di legittimità costituzionale.

IX.10 Ugualmente, il Tranzillo ha chiesto la sospensione del presente giudizio, in attesa dell'esito del ricorso per cassazione, da lui proposto avverso la sentenza della Corte d'Appello di Ancona; ciò al fine di evitare un eventuale contrasto di giudicati in relazione ai medesimi fatti.

X. All'odierna udienza, il P.M., nel riportarsi integralmente all'atto di citazione ed al materiale probatorio ad esso allegato, ha illustrato i profili fondamentali dell'odierno giudizio, replicando, altresì, alle eccezioni ed alle richieste del convenuto; a sua volta, il difensore del Tranzillo ha esposto le argomentazioni e le richieste formulate nella memoria di costituzione; rispondendo a specifiche domande poste dal Collegio giudicante, il difensore ha precisato che, a tutt'oggi, non è stata concretamente versata dal Tranzillo alcuna somma a titolo di riparazione pecuniaria o di confisca e che è in fase di deposito il ricorso in Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 156/2026.

DIRITTO

1. Il presente giudizio ha per oggetto l'accertamento della responsabilità amministrativa in capo a Tranzillo Giuseppe, dirigente superiore tecnico della Polizia di Stato, all'epoca in servizio quale direttore degli Stabilimenti di Senigallia (AN), al quale la Procura regionale ha contestato danni erariali, quantificati in complessivi € 136.412.56, derivanti:

- dall'illegittimo utilizzo per finalità personali e non istituzionali di autovetture in dotazione ai suddetti Stabilimenti di Polizia;

- dall'indebita percezione di emolumenti retributivi per numerose ore di lavoro ordinario e straordinario, non effettivamente prestate;

- dall'indebita percezione in misura intera, anziché ridotta, dell'indennità di trasferimento, di cui alla L. 29/3/2001, n. 86, in considerazione della fruizione di un alloggio di servizio a titolo gratuito;

- dall'utilizzo abusivo di prestazioni lavorative, rese da personale con mansioni di autista.

Orbene, in base al sistema delineato dagli artt. 101 e 102 del c.g.c., il Collegio deve decidere gradatamente le questioni pregiudiziali e preliminari, prospettate dalle parti o rilevabili d'ufficio, e, quindi, il merito della causa.

2. In via preliminare, va scrutinata l'eccezione d'inammissibilità della citazione per tardività, in quanto sarebbe stata depositata oltre la scadenza del termine di 120 giorni, di cui al combinato disposto degli artt. 67, comma 5, e 68 del c.g.c.

In proposito, il Tranzillo ha sostenuto che, essendo stato l'invito a dedurre notificato in data 27/3/2025 e tenuto conto del termine di 45 giorni per l'invio delle deduzioni, scadente l'11/5/2025, la citazione avrebbe dovuto essere depositata entro il 1° ottobre 2025, mentre ciò era avvenuto il 13/11/2025.

Il Collegio ritiene che tale eccezione sia palesemente infondata.

Il Tranzillo omette, infatti, di considerare che egli aveva chiesto ed ottenuto, ai sensi dell'art. 72, comma 5, del c.g.c., una proroga per il deposito delle deduzioni sino al 20 giugno 2025.

Conseguentemente il termine di 120 giorni per il deposito dell'atto di citazione decorreva da tale ultima data e, quindi, tenuto conto della sospensione feriale nel periodo dal 1° al 31 agosto, sarebbe scaduto il 18 novembre 2025.

Appare, pertanto, evidente la tempestività del deposito dell'atto di citazione, effettuato dalla Procura in data 13/11/2025.

3. Sempre in via preliminare, va vagliata la richiesta di sospensione del presente giudizio, in attesa della definitiva conclusione del procedimento penale pendente per i medesimi fatti.

In proposito, il Tranzillo ha riferito di aver proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 156/2026, emessa dalla Corte d'Appello di Ancona, che, confermando la sentenza n. 136/2024 del G.U.P. presso il Tribunale di Ancona, lo ha condannato per i reati oggetto d'imputazione.

Il Collegio osserva che, secondo la consolidata giurisprudenza delle Sezioni Riunite della Corte dei conti (v., *ex multis*, l'ordinanza n.

5/2020), non è possibile individuare nella pendenza del processo penale, sebbene concernente i medesimi fatti oggetto del giudizio di responsabilità amministrativa, una causa pregiudiziale in senso tecnico, che imponga la sospensione del giudizio ai sensi dell'art. 106 del c.g.c., non costituendo l'esito del procedimento penale l'antecedente logico-giuridico da cui dipenda necessariamente la definizione del giudizio contabile, tanto più che sussiste reciproca autonomia tra il procedimento penale e il giudizio di responsabilità amministrativa dinanzi alla Corte dei conti, la quale, ai fini della formazione del proprio libero convincimento, può valutare tutti gli elementi probatori comunque acquisiti.

Va sottolineato, altresì, il disfavore dell'ordinamento nei riguardi di provvedimenti dichiarativi di una sospensione processuale, in quanto contrari ad una sollecita definizione delle vertenze, la quale costituisce, a sua volta, valore primario, come tale riconosciuto anche a livello costituzionale con il novellato art. 111 nonché dalla Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (C.E.D.U.).

Tale richiesta, pertanto, va respinta.

4. Ugualmente, va rigettata la richiesta di sospensione del presente giudizio di responsabilità, in attesa della pronuncia della Corte costituzionale sulla problematica riguardante la legittimità del cumulo tra confisca penale e riparazione pecuniaria, di cui all'art. 322-quater del c.p.

A tal proposito, il Collegio giudicante osserva che la consolidata

giurisprudenza ha evidenziato che: *“La finalità di ottenere il risarcimento del danno inferto al patrimonio pubblico rappresenta l'essenza stessa dell'interesse ad agire in sede contabile, sicché soltanto l'avvenuto risarcimento di tale danno comporta la preclusione ovvero l'improcedibilità dell'azione proposta dalla Procura”* (v. Corte dei conti, Sez. I d'Appello, sentenza n. 96/2002; SS.RR., sentenza n. 11/A/1998).

Peraltro, *“affinché possa esservi improponibilità ovvero improcedibilità del giudizio di responsabilità erariale (a seconda che l'azione sia già stata proposta o meno), occorre la prova certa che l'avvenuta datio (non basta la mera promessa di pagamento) a vantaggio dell'Amministrazione danneggiata coincida nel quantum con la misura indicata nell'invito a dedurre ovvero nella citazione ovvero ancora determinata dal giudice contabile al termine del relativo processo, tenuto conto della richiesta avanzata dalla Procura, in considerazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato (art. 112 c.p.c.)”* (cfr., *ex multis*, Corte dei Conti, Sez. Lombardia, sentenza n. 506/2025).

Orbene, nella fattispecie in esame non v'è prova di alcun concreto versamento (*datio*) a titolo d'integrale risarcimento del danno erariale, ragion per cui l'azione proposta dalla Procura deve ritenersi assolutamente ammissibile e procedibile.

D'altronde, lo stesso difensore del convenuto ha dichiarato in udienza che, a tutt'oggi, il Tranzillo non ha corrisposto alcuna somma né a titolo di riparazione pecuniaria né per effetto di confisca penale.

Ne consegue che la risoluzione di eventuali problematiche in materia di limiti di cumulabilità tra confisca (tuttora non eseguita) ed

ammontare della condanna al risarcimento del danno erariale, pronunciata da questa Corte, potrà trovare spazio nella fase esecutiva.

5. Sempre preliminarmente, va rammentato che, a fini istruttori, la difesa del Tranzillo ha chiesto l'escussione di alcuni testi in ordine a circostanze indicate nella memoria di costituzione.

Il Collegio ritiene che tale richiesta vada disattesa, considerato che, tenuto conto del cospicuo materiale probatorio già acquisito al fascicolo processuale, appaiono privi di significativa rilevanza, ai fini della decisione, i quesiti che dovrebbero porsi ai testi indicati.

6. Inoltre, va rigettata la richiesta, avanzata dal Tranzillo, di acquisizione del cd. "traffico voce" del cellulare di servizio, in considerazione del fatto che, a suo avviso, non sarebbero sufficientemente attendibili le risultanze delle analisi dei tabulati telefonici, che sono state effettuate nell'ambito del procedimento penale, al fine d'individuare gli itinerari dei suoi frequenti spostamenti fuori sede con utilizzo dell'autovettura di servizio.

Infatti, la tesi del Tranzillo, secondo cui l'individuazione delle cosiddette "celle", cui veniva ad "agganciarsi" il telefono cellulare, non consentirebbe una perfetta localizzazione della posizione in cui egli si trovava, non assume concreta rilevanza ai fini della ricostruzione della fattispecie oggetto del presente giudizio, come sarà diffusamente esposto nel prosieguo.

7. Il Collegio deve ora esaminare l'eccezione di prescrizione dell'azione di responsabilità promossa dalla Procura.

In proposito, il Tranzillo ha osservato che i fatti illeciti oggetto di

contestazione risalgono agli anni 2019 e 2020, mentre l'invito a dedurre gli è stato notificato il 27/3/2025.

Considerato, dunque, che la L. n. 1/2026 ha stabilito, in linea generale, che il termine di prescrizione decorre dal momento in cui s'è verificato il fatto dannoso e non dalla sua conoscenza da parte della P.A. o della Corte dei conti, dovrebbe ritenersi che con lo spirare dell'anno 2024 sia maturata la prescrizione per gli addebiti relativi all'anno 2019.

L'eccezione è priva di pregio e va respinta.

In proposito, va rammentato che l'art. 1, comma 2, della L. n. 20/1994, nel testo novellato dall'art. 1, comma 1, lettera A, n. 6, della L. n. 1/2026, stabilisce che: *"Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, indipendentemente dal momento in cui l'Amministrazione o la Corte dei conti sono venuti a conoscenza del danno, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, realizzato con una condotta attiva o in violazione di obblighi di comunicazione, dalla data della sua scoperta"*.

Orbene, appare evidente che le contestazioni rivolte al Tranzillo, sia nell'ambito del procedimento penale sia nell'ambito del presente giudizio di responsabilità per danno erariale, riguardano comportamenti dolosi, caratterizzati anche da doloso occultamento del danno; basti pensare: alle false dichiarazioni sull'utilizzo dell'autovettura di servizio per asserite finalità istituzionali; alla compilazione di documentazione non veritiera per giustificare vari spostamenti con l'autovettura di servizio, con correlativo indebito impiego di personale con mansioni di autista; alle false dichiarazioni

sulla resa di prestazioni lavorative ordinarie e straordinarie; alla mancata comunicazione della fruizione di un alloggio a titolo gratuito, al fine di continuare a percepire in misura intera l'indennità di trasferimento ecc.

Ne consegue che relativamente alle fattispecie in esame, per la cui scoperta sono state necessarie lunghe, complesse e minuziose indagini, eseguite sia in sede amministrativa, da parte dei competenti Uffici ispettivi del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, sia da parte della Procura della Repubblica di Ancona, il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione risarcitoria non poteva decorrere prima del loro pieno disvelamento sotto tutti i profili forieri di danno erariale.

Nel caso di specie, risulta che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona, con informativa del 9 maggio 2022, ha comunicato alla Procura della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 129 delle disp. att. del c.p.p., di aver esercitato l'azione penale nei confronti del Tranzillo, dirigente della Polizia di Stato, per i reati di cui agli artt. 81 cpv, 314, 479, 640, comma 2, del c.p.

In proposito, va rammentato che, secondo la consolidata giurisprudenza, *"in caso di doloso occultamento del danno avente i caratteri di un reato, la prescrizione dell'azione di responsabilità amministrativa decorre, di norma, dalla data di rinvio a giudizio in sede penale"* (v., *ex multis*, Corte dei conti, Sez. I d'Appello, sent. n. 64/2024).

Il Collegio giudicante ritiene, dunque, che, contrariamente a quanto

sostenuto dal Tranzillo, nella vicenda in esame il termine di prescrizione decorra dalla richiesta di rinvio a giudizio in sede penale, avvenuta nel maggio 2022.

Considerato che la Procura regionale della Corte dei conti ha notificato al Tranzillo l'invito a dedurre in data 27 marzo 2025, nessuna prescrizione può dirsi maturata.

8. Passando alla disamina delle questioni di merito, il Collegio ritiene che la domanda risarcitoria proposta dalla Procura nei confronti del Tranzillo sia meritevole d'integrale accoglimento, essendo adeguatamente provate le condotte antigiuridiche, da cui sono scaturiti i danni patrimoniali oggetto di contestazione.

9. Con riferimento alla prima posta di danno, va rammentato che, nel corso di un'attività di verifica sulla regolarità delle procedure d'invio in missione del personale della Polizia di Stato, avviata dall'Ufficio Ispettivo del Ministero dell'Interno- Dipartimento della Pubblica Sicurezza, emergevano, con riferimento all'utilizzo delle autovetture di servizio, anomalie riguardanti gli Stabilimenti della Polizia di Stato ubicati in Senigallia, cui era preposto il dirigente superiore tecnico dott. Giuseppe Tranzillo.

Veniva, infatti, riscontrato che l'autovettura Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDM, targata FR480AE (targa Polizia N1265), in dotazione ai suddetti Stabilimenti per le specifiche esigenze dei servizi di competenza, aveva percorso, in poco più di cinque mesi dall'assegnazione, già circa 22.000 km, rispetto ad una previsione di percorrenza annua, mediante un normale utilizzo, di circa 25.000 km.

Venivano, pertanto, disposte ulteriori indagini, finalizzate ad accertare, dapprima, per il periodo dal 12 aprile 2019 (data di presa in carico del veicolo) al 31 dicembre 2019 e, poi, anche per il successivo periodo sino al 20 novembre 2020, la sussistenza di indebiti utilizzi, da parte del dirigente Tranzillo, dell'autovettura di servizio.

In particolare, venivano effettuati, per ogni singola giornata, analitici raffronti tra gli spostamenti dell'autovettura Alfa Romeo Giulietta, come documentati dai tracciati Telepass e da eventuali verbali di contravvenzione al Codice della Strada, i dati riguardanti i rifornimenti di carburante (mod. 106), quelli riportati nel registro informatizzato di entrata/uscita automezzi e quelli desumibili dagli ordini di servizio inseriti nel sistema di gestione del personale "PS Personale".

Inoltre, venivano acquisiti i dati inseriti nella banca dati CENAPS, riguardanti le missioni pagate al personale degli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia, e veniva effettuata l'analisi del "traffico di cella telefonico/dati", afferente alle strumentazioni tecnologiche (telefono cellulare e computer) in uso al Tranzillo.

Veniva così riscontrato il sistematico utilizzo, da parte del Tranzillo, dell'autovettura di servizio per esigenze prettamente personali, tra cui: l'effettuazione dei tragitti tra l'alloggio (ubicato nel XIV Reparto Mobile di Senigallia) e il luogo di lavoro (Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia) e viceversa; i viaggi dalla sede di Senigallia all'abitazione di famiglia, sita in Roma, e viceversa; vari spostamenti dentro la stessa città di Roma; emergeva, altresì, che, una volta venuto

	23.09.2019, 25.09.2019, 26.09.2019, 15.10.2019, 16.10.2019, 17.10.2019,	
	21.10.2019, 22.10.2019, 24.10.2019, 04.11.2019, 05.11.2019, 04.12.2019,	
	07.01.2020, 08.01.2020, 14.01.2020, 15.01.2020, 16.01.2020, 21.01.2020,	
	22.01.2020, 05.02.2020, 06.02.2020, 07.02.2020, 25.02.2020, 26.02.2020,	
	27.02.2020, 28.02.2020, 04.03.2020, 05.03.2020, 09.03.2020, 10.03.2020,	
	11.03.2020, 12.03.2020, 02.04.2020, 03.04.2020, 15.04.2020, 16.04.2020,	
	17.04.2020, 05.05.2020, 06.05.2020, 07.05.2020, 12.05.2020, 13.05.2020,	
	14.05.2020, 19.05.2020, 20.05.2020, 21.05.2020, 26.05.2020, 27.05.2020,	
	03.06.2020, 04.06.2020, 05.06.2020, 16.06.2020, 17.06.2020, 18.06.2020,	
	23.06.2020, 24.06.2020, 25.06.2020, 21.07.2020, 22.07.2020, 23.07.2020,	
	04.08.2020, 05.08.2020, 06.08.2020, 26.08.2020, 27.08.2020, 28.08.2020,	
	01.09.2020, 02.09.2020, 03.09.2020, 01.10.2020, 06.10.2020, 07.10.2020	
	(complessive 92 giornate);	
	- spostamenti in Roma nei giorni: 21.06.2019, 28.06.2019, 09.07.2019,	
	23.09.2019, 15.10.2019, 17.10.2019, 06.11.2019, 18.11.2019, 07.01.2020,	
	09.01.2020, 23.01.2020, 07.02.2020, 28.02.2020 (n. 13 giornate).	
	Per di più, veniva constatato che: i viaggi del Tranzillo da Senigallia a	
	Roma avvenivano quasi sempre verso il fine settimana, così come	
	quelli da Roma verso Senigallia avvenivano agli inizi della settimana;	
	sovente il luogo di arrivo a Roma o di partenza da Roma con	
	l'autovettura di servizio coincideva con l'abitazione privata del	
	medesimo Tranzillo.	
	Sotto altri profili, emergeva che: in molti casi l'utilizzo delle	
	autovetture di servizio (principalmente l'Alfa Romeo Giulietta ed	
	occasionalmente la Fiat Bravo e la Fiat Punto) era avvenuto senza la	
	37	

compilazione della prescritta documentazione giustificativa di eventuali missioni fuori sede per specifiche ragioni di servizio; in altri casi il Tranzillo aveva predisposto documentazione (disposizioni d'invio in missione, fogli di viaggio e modelli 106) risultata falsificata, in quanto attestante l'effettuazione di missioni, in realtà, mai avvenute oppure avvenute con modalità ed orari differenti o, comunque, concernenti finalità non istituzionali.

9.1 A fronte di tali riscontri, susseguenti ad accurati raffronti incrociati dei plurimi dati acquisiti, il Tranzillo ha sostenuto, sia nell'ambito del procedimento penale, già definito in primo grado ed in appello con sentenze di condanna, sia nel presente giudizio di responsabilità amministrativa, che i suoi frequenti viaggi a Roma con l'utilizzo dell'autovettura di servizio avvenivano sempre per esclusive ragioni istituzionali, correlate principalmente all'espletamento di incarichi conferitigli dalla Direzione Centrale dei Servizi Logistici.

9.2 Orbene, tali affermazioni non trovano riscontri oggettivi né nella documentazione ufficiale né nelle dichiarazioni rilasciate agli Organi inquirenti dai funzionari menzionati dal Tranzillo.

Infatti, tutti i dirigenti della suddetta Direzione Centrale, escussi a s.i.t. nel corso delle indagini penali, hanno riferito che, nel periodo in questione (aprile 2019/novembre 2020), *“del tutto sporadiche erano state le riunioni con i funzionari delle sedi periferiche, pur dandosi atto della frequente presenza del Tranzillo presso la Direzione Centrale, ove egli si presentava, senza che nessuna riunione fosse stata indetta, soltanto per salutare od anche per parlare di problematiche dell'Ufficio, conversazioni che,*

in caso di necessità, peraltro, ben avrebbero potuto essere effettuate telefonicamente”.

A titolo esemplificativo, il viceprefetto Trovalusci, come pure i dirigenti Baroni, Maiorino, Gritti, Faustino, Santamaria, Simonetti hanno negato che fossero stati indetti incontri o riunioni ufficiali nelle date e nelle occasioni indicate dal Tranzillo, pur confermando che il medesimo era solito presentarsi presso gli Uffici di tale Direzione nelle giornate del venerdì e/o del lunedì, “senz’alcuna convocazione formale”, per “affrontare genericamente tematiche attinenti al servizio, la cui trattazione non avrebbe richiesto ordinariamente la partecipazione in presenza”.

9.3 In secondo luogo, il Tranzillo ha riferito che egli avrebbe effettuato vari viaggi con l’autovettura di servizio per recarsi alla Procura Generale presso la Corte d’Appello di Roma, nell’ambito di un incarico concernente verifiche tecniche su armi, che erano state utilizzate in occasione del rapimento dell’on. Moro e della strage di via Fani nel lontano anno 1978.

9.4 Orbene, anche le affermazioni del Tranzillo sulla necessità di tali viaggi con la vettura di servizio non trovano oggettivi riscontri documentali (formali convocazioni o indizioni di riunioni da parte della Procura Generale, regolari modelli d’invio in missione, fogli di viaggio ecc.).

Inoltre, non appare affatto verosimile, in quanto palesemente rischioso e sinanche irragionevole, che in occasione di tali viaggi il Tranzillo trasportasse con sé le armi in questione, tanto più che, una

volta venuto a conoscenza delle indagini in corso, egli evitava di utilizzare l'autovettura di servizio per percorrere l'intera tratta Senigallia- Roma, facendosi accompagnare soltanto sino a Falconara Marittima, Spoleto, Terni od Orte, da dove proseguiva in treno, da solo, verso Roma.

9.5 Il Collegio ritiene, infine, priva di concreta rilevanza l'obiezione del Tranzillo, secondo cui non sarebbero sufficientemente attendibili le risultanze delle analisi dei tabulati telefonici, che sono state effettuate nell'ambito del procedimento penale, al fine di ricostruire gli itinerari dei suoi frequenti spostamenti fuori sede con utilizzo dell'autovettura di servizio.

In particolare, il Tranzillo ha sostenuto che l'individuazione delle cosiddette "celle", cui veniva ad "agganciarsi" il telefono cellulare, non consentirebbe una perfetta localizzazione della posizione in cui egli si trovava in un determinato momento.

In proposito, si osserva che non v'è dubbio che la circostanza che, in caso d'intenso traffico telefonico, il segnale proveniente da un cellulare possa "rimbalzare" da una cella ad altra limitrofa, al fine di mantenere la connessione di rete, possa non consentire la localizzazione con assoluta precisione della posizione dell'utente in un determinato momento.

Occorre, tuttavia, tener presente che, nel caso di specie, gli spostamenti del Tranzillo con l'autovettura di servizio erano sovente assai lunghi (ad es.: la distanza tra Senigallia e Roma è di 333 km), ragion per cui appare del tutto inverosimile ipotizzare che le

	risultanze delle analisi dei tabulati telefonici possano essere state	
	inficiate in misura apprezzabile dalla circostanza che il segnale del	
	cellulare potesse occasionalmente aver agganciato una cella non	
	perfettamente coincidente con la posizione dell'utente Tranzillo.	
	D'altro canto, le risultanze delle analisi dei tabulati telefonici sono	
	state oggetto di raffronti incrociati con tutti gli altri dati acquisiti nel	
	corso delle indagini.	
	Appare, dunque, evidente che, a fronte degli analitici riscontri	
	concernenti l'illegittimo utilizzo delle autovetture di servizio, il	
	Tranzillo ha fornito giustificazioni prive di validi supporti probatori,	
	oggetto di smentite e sinanche pretestuose.	
	9.6 Ciò premesso in punto di fatto, il Collegio osserva, in punto di	
	diritto, che l'art. 3 del D.P.C.M. del 25/2/2014 sancisce, in linea	
	generale, che l'utilizzo dei veicoli in dotazione a ciascuna	
	Amministrazione è consentito soltanto per singoli spostamenti dovuti	
	a specifiche ragioni di servizio, spostamenti che non ricomprendono	
	quelli tra abitazione e luogo di lavoro, in correlazione al normale	
	orario d'ufficio.	
	Tali basilari principi sono stati confermati, per quanto riguarda la	
	Polizia di Stato, dalle circolari del Dipartimento della Pubblica	
	Sicurezza n. 15326 dell'11/12/2017 e n. 600 del 9/12/2019.	
	Quest'ultima circolare ha ribadito che il dipendente della Polizia di	
	Stato, al fine di recarsi fuori sede per esigenze connesse ad attività di	
	servizio, dev'essere debitamente autorizzato mediante apposito	
	provvedimento d'invio in missione, di cui all'art. 8 della L. n.	
	41	

	836/1973, al quale va allegato il “certificato di viaggio e servizi isolati”	
	(mod. 19), attestante, tramite autocertificazione, le modalità della	
	missione svolta.	
	Le verifiche sull’utilizzo delle autovetture di servizio vanno eseguite	
	sulla base del mod. 106, firmato dal conducente, dal dirigente che ne	
	ha disposto l’impiego e dal funzionario responsabile della gestione dei	
	veicoli (relativamente alla rendicontazione dei consumi di	
	carburante).	
	I movimenti delle autovetture di servizio della Polizia di Stato vanno,	
	inoltre, annotati sui registri di entrata e di uscita dei veicoli.	
	9.7 Alla luce del suddetto quadro normativo e sulla base delle	
	risultanze delle indagini svolte, risulta, quindi, ampiamente provato	
	che il Tranzillo ha frequentemente utilizzato per finalità non	
	istituzionali le autovetture in dotazione agli Stabilimenti della Polizia	
	di Stato di Senigallia, così arrecando un cospicuo danno	
	all’Amministrazione d’appartenenza.	
	Tale danno patrimoniale va rapportato ai costi per il carburante, per la	
	manutenzione ordinaria e straordinaria dell’autovettura (con riguardo	
	a pneumatici, freni, motore ecc.) e ad altri oneri, che	
	l’Amministrazione ha dovuto sostenere in correlazione al sistematico	
	utilizzo del veicolo per soddisfare esigenze personali del Tranzillo	
	(quali, ad esempio, i tragitti tra l’alloggio e l’ufficio, i viaggi da e verso	
	l’abitazione privata in Roma ecc.) e non per finalità istituzionali.	
	In proposito, il Collegio ritiene congrua e condivisibile la	
	quantificazione del danno in € 11.919,29, che è stata effettuata dal	
	42	

In ragione della specificità dell'ordinamento e della peculiarità delle attività svolte, la normativa in materia di lavoro agile non ha trovato applicazione per il personale della Polizia di Stato nel periodo antecedente all'emergenza pandemica da Covid-19.

Soltanto in attuazione del D.P.C.M. dell'11/3/2020, con disposizione del Capo della Polizia n. 333-A/prot. Mipg n. 3820 del 13/3/2020, è stata prevista, per la prima volta, l'applicabilità dell'istituto del lavoro agile anche al personale della Polizia di Stato, con specificazione delle modalità attuative in correlazione alla peculiarità dei compiti istituzionali.

Circa le modalità di articolazione delle 36 ore di lavoro settimanali previste per i dirigenti, il concreto orario di servizio, pur potendo essere determinato in autonomia, dev'essere, comunque, necessariamente funzionale al regolare espletamento delle attività della struttura cui il dirigente è preposto (cfr. parere del D.F.P. n. 43784 del 2/7/2020) e va, altresì, rapportato a quello del restante personale ivi in servizio.

Relativamente alle prestazioni di lavoro straordinario, il personale dirigente deve attestare le ore effettuate, suddivise per giorno, specificando la tipologia e il numero di ore complessivamente svolte durante il mese (senza necessità d'indicazione anche della fascia oraria).

Circa l'obbligo di presenza dei dirigenti della Polizia di Stato nella sede di servizio, va rammentato che l'art. 12 del D.P.R. n. 3/1957 stabilisce, in via generale, che l'impiegato pubblico deve risiedere

stabilmente nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è assegnato; tale disposizione è stata confermata per i dirigenti della Polizia di Stato dall'art. 48 del D.P.R. n. 335/1982 e dall'art. 33 del D.P.R. n. 785/1985.

Eccezioni all'obbligo di presenza nella sede d'assegnazione sono costituite (oltre che da eventuali prestazioni lavorative rese in modalità agile, regime a cui, tuttavia, il Tranzillo non ha mai aderito) da effettuazioni di servizi fuori sede, previa formale disposizione d'invio in missione o in trasferta e compilazione del "certificato dei viaggi e servizi isolati- mod. 19", ai sensi della L. n. 836/1973, integrata dalla L. n. 417/1978.

Ciò premesso, risulta che, nel periodo dal 30/4/2019 al 20/11/2020, il Tranzillo, in qualità di direttore degli Stabilimenti della Polizia di Stato di Senigallia, aveva optato per la tipologia dell'orario di servizio in regime di "settimana corta", ossia articolato su cinque giornate (dal lunedì al venerdì), e non aveva mai chiesto l'autorizzazione allo svolgimento del lavoro in modalità agile.

Orbene, sulla base degli accertamenti eseguiti, sia in sede amministrativa che giudiziaria, in ordine alla corrispondenza tra le prestazioni di lavoro dichiarate e quelle effettivamente rese, sono emersi plurimi, gravi e concordanti elementi, da cui si desume che il dirigente Tranzillo non soltanto era solito non completare l'intera prestazione lavorativa settimanale, ossia effettuare tutte le 36 ore di servizio ordinario, così indebitamente percependo una parte della retribuzione prevista in rapporto a 36 ore settimanali (distribuite su cinque giorni), ma sovente aveva anche reso false dichiarazioni in

ordine a numerose ore di lavoro straordinario, in realtà, mai prestate, lucrando illecitamente i relativi emolumenti.

In particolare, considerato che, salva espressa autorizzazione allo svolgimento di missioni istituzionali, da documentarsi debitamente, il dirigente della Polizia di Stato è tenuto a prestare la propria attività lavorativa nella sede di servizio cui è assegnato, appare evidente che, in tutti i casi in cui il Tranzillo aveva dichiarato di aver effettuato missioni istituzionali fuori sede, risultate, in realtà, non svolte, egli non aveva neppure completato la propria attività lavorativa ordinaria, percependo, tuttavia, indebitamente parte della retribuzione prevista.

Analogamente, il Tranzillo aveva dichiarato falsamente di aver prestato numerose ore di lavoro straordinario, nonostante non avesse neppure completato le 36 ore di lavoro ordinario settimanale.

In proposito, va sottolineato che la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro straordinario retribuito è ovviamente subordinata all'integrale espletamento delle attività di lavoro ordinario, articolate in 36 ore settimanali.

Orbene, dall'analitico raffronto della documentazione acquisita presso gli Stabilimenti di Senigallia con le risultanze del traffico di cella (sia telefonico che di dati) delle utenze di pertinenza del medesimo Tranzillo (in particolare, di quella relativa al telefono cellulare di servizio) e con altri dati, è emerso che il medesimo ha frequentemente dichiarato di aver effettuato prestazioni di lavoro straordinario, persino in giornate in cui si trovava in congedo ordinario o in permesso sindacale.

D'altro canto, anche relativamente a numerose giornate in cui non risultano assenze per tali motivi, sono state riscontrate notevoli incongruenze, considerato che le utenze in uso al Tranzillo non risultavano localizzate né presso la sede di servizio principale di Senigallia né in prossimità di altre sedi istituzionali, in cui il medesimo avrebbe potuto eventualmente espletare taluni incarichi affidatigli (ad es.: uffici dipartimentali del Compendio di Castro Pretorio in Roma, Uffici del Viminale in Roma ecc.).

Conclusivamente, sulla base degli accertamenti eseguiti, sia in sede amministrativa che giudiziaria, è stato riscontrato che, nel periodo compreso tra il 30/4/2019 e il 20/11/2020, il Tranzillo non aveva prestato:

complessivamente n. 812.06'.22'' ore di lavoro ordinario (di cui 384.38'.08'' nel 2019 e 427.28'.14'' nel 2020);

complessivamente n. 1445.06'.02'' ore di lavoro straordinario (di cui n. 680.47'.06'' nel 2019 e 764.18'.56'' nel 2020).

Relativamente alle ore di lavoro ordinario non effettivamente prestate, il Tranzillo aveva, quindi, indebitamente percepito emolumenti retributivi per complessivi € 53.034,73.

Relativamente alle ore di lavoro straordinario falsamente dichiarate, è risultato che, al momento della redazione dell'informativa finale da parte dell'Ufficio Ispettivo del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, erano già stati liquidati al Tranzillo i compensi per quelle rientranti nel limite dei monte ore mensili (limite fissato per i dirigenti in 42 ore); per le altre ore "in eccedenza", dichiarate sino al mese di giugno

2020, i compensi erano stati liquidati nel luglio 2021; pertanto, il Tranzillo aveva percepito complessivamente € 58.841,02 per un totale di ore 1323.06'.02''.

Erano stati successivamente corrisposti al Tranzillo, nel dicembre 2021, € 2.909,30 per n. 94 ore di lavoro straordinario "in eccedenza", da lui dichiarate per i mesi di luglio, agosto, settembre e ottobre 2020.

I compensi per le ore di lavoro straordinario non effettivamente prestate ammontano, dunque, in totale ad € 61.750,32.

10.1 Orbene, a fronte di tali dettagliate contestazioni, il Tranzillo ha eccepito che tale quadro normativo non sarebbe applicabile nei suoi confronti.

In particolare, il convenuto ha sostenuto che la Procura, basandosi sulle erronee conclusioni delle indagini effettuate in sede penale ed in sede amministrativa, ha ritenuto applicabile, per quanto riguarda il regime dell'orario di servizio da osservarsi, la normativa prevista per il personale contrattualizzato della Polizia di Stato, estendendola impropriamente a un dirigente superiore tecnico non contrattualizzato (come il Tranzillo), così ignorando le norme primarie, che disciplinano il rapporto lavorativo degli appartenenti a tale categoria.

Pertanto, ad avviso del Tranzillo, non sarebbero applicabili nei confronti dei dirigenti superiori tecnici:

né l'art. 10 del D.P.R. n. 39/2018, che fissa la durata del servizio settimanale in 36 ore, norma che, come evidenziato dalla Procura, è stata espressamente estesa a tutto il personale con qualifiche

dirigenziali, per effetto dell'art. 45, comma 30, lettera D-bis, del D.lgs.

prestazione di ore di lavoro straordinario.

10.2 Il Collegio giudicante reputa che le tesi difensive del Tranzillo non siano condivisibili.

In primo luogo, risulta destituita di giuridico fondamento l'affermazione secondo cui la disposizione di cui all'art. 10 del D.P.R. n. 39/2018, che fissa la durata del servizio settimanale in 36 ore per il personale non dirigente delle Forze di Polizia, sarebbe stata estesa, per effetto dell'art. 45, comma 30, lettera D-bis, del D.lgs. n. 95/2017, nel testo modificato dal D.lgs. n. 172/2019, ai funzionari di rango dirigenziale soltanto limitatamente a quelli con qualifiche di vicequestore aggiunto ed inferiori, con esclusione, dunque, di quelli con qualifiche superiori (vice questore, primo dirigente, dirigente superiore, dirigente generale di pubblica sicurezza).

Invero, tale interpretazione non trova alcun supporto nella lettera della norma, la quale, disponendo che: "A decorrere dall'1/1/2018 al personale con qualifica a partire da vicequestore aggiunto sono applicate le seguenti disposizioni: ... art. 10 del D.P.R. 15/3/2018, n. 39", non opera alcuna esclusione delle suddette qualifiche superiori, anzi lascia razionalmente intendere che anche agli appartenenti ad esse si applichi l'orario di 36 ore settimanali.

D'altro canto, l'interpretazione della suddetta normativa, secondo cui, anche per i dirigenti con qualifica superiore a quella di vicequestore aggiunto, la durata dell'orario di lavoro settimanale deve intendersi fissata in 36 ore, da distribuirsi su 5 o 6 giornate, è costantemente seguita dall'Amministrazione della Pubblica Sicurezza e, quindi, si

configura sostanzialmente come “diritto vivente”.

In secondo luogo, in replica alle affermazioni del Tranzillo, il Collegio giudicante osserva che, se è vero che l’ordinamento giuridico riconosce al personale con qualifica dirigenziale un’ampia sfera di autonomia organizzativa, essa, tuttavia, non si configura affatto come una sorta di “privilegio” attribuito alla persona fisica del singolo dirigente, essendo, invece, strettamente finalizzata a garantire, nell’esclusivo interesse pubblico, il migliore espletamento delle funzioni affidategli, tenuto conto, altresì, delle peculiarità di esse, come nel caso di un dirigente della Polizia di Stato (quale il Tranzillo) preposto ad una struttura operativa complessa (come gli Stabilimenti di Senigallia), che richieda una costante attività di coordinamento.

In tale contesto, la suddetta autonomia organizzativa non può, dunque, mai confliggere con limiti imprescindibili, fissati in linea generale dalla normativa in materia, tra cui assume pregnante rilevanza l’osservanza di un determinato orario lavorativo ordinario, che, nel caso di specie, tenuto conto delle peculiarità delle funzioni svolte, risulta chiaramente stabilito in 36 ore settimanali.

D’altro canto, lo stesso Tranzillo era pienamente consapevole di ciò, avendo espressamente optato per l’articolazione delle proprie prestazioni lavorative in regime di “settimana corta”, ossia con orario di servizio distribuito su cinque giorni (dal lunedì al venerdì).

Appare, quindi, evidente che la tesi difensiva del Tranzillo, secondo cui egli non sarebbe stato vincolato all’osservanza di alcun debito orario settimanale, si pone in palese contraddizione con l’opzione da

lui stesso liberamente effettuata.

Deve, quindi, dedursi che, nei periodi in cui è stato oggettivamente riscontrato che il Tranzillo s'era allontanato dagli Stabilimenti di Senigallia, di cui era direttore, senza essere effettivamente e documentatamente impegnato nell'espletamento di missioni istituzionali fuori sede, egli non aveva completato l'orario di lavoro ordinario di 36 ore settimanali e, dunque, aveva indebitamente percepito i correlativi emolumenti retributivi.

Inoltre, non può esservi alcun dubbio sul fatto che, in mancanza del completamento dell'orario di lavoro ordinario di 36 ore settimanali, il Tranzillo non potesse dichiarare di aver effettuato prestazioni di lavoro straordinario né richiedere il pagamento dei compensi per il numero di ore da lui indicate nei moduli mensilmente trasmessi all'Amministrazione d'appartenenza.

In proposito, è del tutto evidente ed indiscutibile che la possibilità di effettuare prestazioni di lavoro straordinario retribuito è subordinata all'integrale espletamento delle attività di lavoro ordinario, in conformità all'orario prestabilito.

Opinando diversamente, si perverrebbe all'irrazionale conclusione, secondo cui il dirigente interessato potrebbe arbitrariamente non soltanto non osservare l'ordinario orario settimanale di lavoro ma addirittura pretendere, mediante false dichiarazioni, il pagamento di ulteriori emolumenti, concretamente privi di qualsiasi valida giustificazione sotto il profilo sinallagmatico.

10.3 Conclusivamente, il Collegio giudicante ritiene che, in

accoglimento della domanda proposta dalla Procura regionale per tali specifiche poste di danno, il Tranzillo debba essere condannato al pagamento in favore del Ministero dell'Interno della complessiva somma di € 114.785,05, di cui € 53.034,73, corrispondenti agli emolumenti indebitamente percepiti per le ore di lavoro ordinario non prestate, ed € 61.750,32, corrispondenti ai compensi indebitamente lucrati per le ore di lavoro straordinario, dichiarate ma non effettuate.

In proposito, il Collegio ritiene congrui e condivisibili gli analitici calcoli che sono stati effettuati dai competenti Uffici del Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

11. Va ora esaminata la posta di danno concernente l'indebita percezione, da parte del Tranzillo, dell'indennità di trasferimento, di cui alla L. 29/3/2001, n. 86, in misura intera, pur in presenza della fruizione di un alloggio di servizio a titolo gratuito.

In proposito, va rammentato che l'art. 1, comma 1, della L. n. 86/2001 prevede che: "Al personale in servizio permanente [...] delle Forze di Polizia ad ordinamento civile [...] trasferito d'autorità ad altra sede di servizio, sita in un Comune diverso da quello di provenienza, compete un'indennità mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30% per i secondi dodici mesi".

Il successivo comma 2, tuttavia, specifica che: "L'indennità di cui al comma 1 è ridotta del 20% per il personale che fruisce, nella nuova sede, di un alloggio di servizio a titolo gratuito".

Il D.M. n. 155 del 30/7/2015 individua i soggetti *“aventi diritto all'alloggio di servizio connesso all'incarico, senza canone a carico*

dell'assegnatario".

Inoltre, la normativa in questione specifica che per *"alloggio di servizio"* deve intendersi *"qualsiasi locale messo, comunque, a disposizione ed utilizzato dal dipendente, allo scopo di affrancarlo dalla necessità di stipulare a titolo oneroso un contratto di locazione nella nuova sede di servizio"*.

Orbene, dalle indagini è emerso che il Tranzillo ha usufruito, a titolo gratuito, dal luglio 2015 al febbraio 2021 di una camera singola, con annesso bagno personale, nella palazzina sede del XIV Reparto Mobile di Senigallia.

Anche per questa tipologia di danno appare, dunque, incontrovertibile la condotta dolosamente tenuta dal Tranzillo, il quale, nel compilare mensilmente l'apposito modulo per ottenere la corresponsione della suddetta indennità, dichiarava di non fruire di alcun alloggio di servizio.

A fronte di tale contestazione, il Tranzillo ha sostenuto che tale camera, seppure da lui fruita a titolo gratuito, non sarebbe stata rispondente agli standard di metratura ed alle altre caratteristiche previste per gli alloggi destinati al personale con qualifica di dirigente superiore tecnico.

Pertanto, a suo avviso, egli non poteva considerarsi fruitore di un *"alloggio di servizio adeguato"*, tale da comportare la percezione dell'indennità di trasferimento in misura ridotta.

Il Collegio ritiene che la tesi difensiva del Tranzillo non sia affatto condivisibile.

In proposito, va ribadito che la normativa in questione specifica che

per “alloggio di servizio” deve intendersi “qualsiasi locale messo, comunque, a disposizione ed utilizzato dal dipendente, allo scopo di affrancarlo dalla necessità di stipulare a titolo oneroso un contratto di locazione nella nuova sede di servizio”.

In base a tale chiara disposizione, ai fini della percezione dell’indennità di trasferimento in misura ridotta del 20%, anziché in misura intera, non assumono alcuna rilevanza le caratteristiche dell’alloggio fruito gratuitamente.

Ne consegue che, avendo il Tranzillo accettato liberamente di fruire della camera, con annesso bagno personale, presso il XIV Reparto Mobile, egli, nel compilare mensilmente l'apposito modulo per ottenere la corresponsione della suddetta indennità, aveva l’obbligo di dichiararlo.

Risulta, invece, che il medesimo ha costantemente redatto moduli in cui riferiva falsamente di non usufruire di alcun alloggio a titolo gratuito.

Da tale illecito comportamento è, pertanto, derivato un danno patrimoniale, costituito dalla differenza tra l’indennità in misura intera, di cui il Tranzillo ha beneficiato per effetto delle false dichiarazioni rese, e quella che, invece, avrebbe dovuto percepire in misura dell’80%, in considerazione della fruizione di un alloggio di servizio a titolo gratuito (art. 1, comma 2, della L. n. 86/2001).

Con nota del 5/7/2021 l’Ufficio VI “Trattamento economico del personale in servizio” della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria ha comunicato che le somme indebitamente percepite dal

servizio” della Direzione Centrale per i Servizi di Ragioneria.

13. Conclusivamente, il Collegio ritiene che il Tranzillo abbia tenuto comportamenti caratterizzati da dolo, in palese violazione di disposizioni normative e di doveri di servizio cui avrebbe dovuto uniformarsi, e che mediante tali condotte illecite abbia consapevolmente cagionato le poste di danno erariale, sopra dettagliamente illustrate.

14. Con riferimento alla richiesta, avanzata dal Tranzillo, di applicazione dell’istituto della cd. *“compensatio lucri cum damno”*, allo scopo di contemperare il danno patito dall’Amministrazione con gli asseriti vantaggi che essa avrebbe, comunque, conseguito per effetto delle attività lavorative da lui svolte, in qualità di dirigente superiore tecnico, con raggiungimento degli obiettivi assegnatigli, il Collegio osserva quanto segue.

Secondo la consolidata giurisprudenza contabile, l’applicazione dell’art. 1, comma 1-bis, della L. n.20/1994, secondo cui: *“Nel giudizio di responsabilità, fermo restando il potere di riduzione, deve tenersi conto dei vantaggi comunque conseguiti dall’Amministrazione d’appartenenza o da altra Amministrazione o dalla comunità amministrata, in relazione al comportamento degli amministratori o dei dipendenti pubblici soggetti al giudizio di responsabilità”*, presuppone *“l’accertamento dell’effettività dell’utilitas nonché l’identità della condotta causalmente determinante sia il danno che il vantaggio”* (v., *ex multis*, Sez. II d’Appello, sentenze nn. 216/2023 e 156/2025).

In senso analogo, è stato sottolineato che: *“L’esistenza di un risultato*

vantaggioso non può affermarsi in termini apodittici e generici, dovendo essere dimostrata dal convenuto in giudizio, anche mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, ai sensi dell'art. 2729 del c.c., costituendo un fatto diretto a ridurre l'entità della pretesa attrice, una volta accertata la sussistenza degli elementi costitutivi della medesima" (in terminis, Sez. II d'Appello, sentenza n. 152/2020, e la giurisprudenza ivi richiamata; Sez. d'Appello Sicilia, sentenza n. 62/2023).

In definitiva, "i vantaggi conseguiti costituiscono fatti, da accertare mediante una valutazione ex post, il cui onere probatorio, sia per la sussistenza che per la quantificazione, incombe sul convenuto, in base al tradizionale riparto previsto dall'art. 2697, comma 1, del c.c., risolvendosi la richiesta di applicazione della 'compensatio lucri cum damno' in un'eccezione in senso proprio, relativa alla sussistenza di un fatto di natura modificativa del diritto risarcitorio azionato in giudizio (in terminis, Sez. I d'Appello, sentenza n. 52/2024)" (Sez. II d'Appello, sentenza n. 65/2024).

Orbene, nella fattispecie in esame non può ragionevolmente ipotizzarsi alcun effettivo vantaggio patrimoniale conseguito dall'Amministrazione, avendo la medesima corrisposto al Tranzillo emolumenti retributivi per numerose ore di lavoro ordinario e straordinario, risultate, in realtà, da lui non prestate, ed essendo stata indotta in errore da false dichiarazioni.

15. Quanto all'invocato potere riduttivo dell'addebito, si osserva che, secondo la costante giurisprudenza, esso non può essere applicato nelle fattispecie di danni erariali causati mediante comportamenti connotati dall'elemento psicologico del dolo (v., *ex multis*, Sez. I

	d'Appello, sentenza n. 94/2026).	
	D'altro canto, tale potere non può essere esercitato neppure sulla base	
	della recente L. n. 1/2026, che, introducendo nell'art. 1 della L. n.	
	20/1994 il comma 1-octies, esclude espressamente qualsiasi riduzione	
	dell'onere risarcitorio "nei casi di danno cagionato con dolo o	
	d'illecito arricchimento".	
	16. Riepilogando, il dr. Giuseppe Tranzillo va condannato al	
	pagamento in favore del Ministero dell'Interno della complessiva	
	somma di € 136.412,56, di cui:	
	- € 11.919,29 per l'illegittimo utilizzo delle autovetture di servizio;	
	- € 114.785,05 per l'indebita percezione degli emolumenti retributivi	
	per le ore di lavoro ordinario e straordinario risultate non	
	effettivamente prestate;	
	- € 3.324,93 per l'indebita percezione in misura intera, anziché ridotta,	
	dell'indennità di trasferimento, di cui alla L. 29/3/2001, n. 86;	
	- € 6.383,29 per il disservizio scaturito dall'abusivo impiego di unità di	
	personale con mansioni di autista per finalità non istituzionali.	
	Il complessivo importo di € 136.412,56 dovrà essere maggiorato degli	
	accessori, in conformità a quanto richiesto dalla Procura nella parte	
	conclusiva dell'atto di citazione.	
	17. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate	
	a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico della	
	parte condannata.	
	PER QUESTI MOTIVI	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Marche,	
	59	

definitivamente pronunciando:

condanna Tranzillo Giuseppe al pagamento della complessiva somma di € 136.412,56 in favore del Ministero dell'Interno; tale somma dovrà essere maggiorata di rivalutazione monetaria, da calcolarsi (come richiesto dalla Procura) con decorrenza dalla notifica, avvenuta il 20 novembre 2025, dell'atto di citazione e sino alla data di pubblicazione di questa sentenza; sull'importo così rivalutato andranno calcolati gli interessi legali, con decorrenza da tale ultima data e sino al soddisfo.

Le spese di giudizio, da rifondersi in favore dello Stato, vengono liquidate a cura della Segreteria, ai sensi dell'art. 31 del c.g.c., a carico di Giuseppe Tranzillo.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 9 giugno 2026.

Il Giudice Estensore

Il Presidente

Guido Petrigni

Valter Camillo Del Rosario

(f.to digitalmente)

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria in data 03.08.2026
Il funzionario amministrativo
dott.ssa Milena Posanzini
(f.to digitalmente)